

STATUTO

BLU GAETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GAETA LT VIA GARIBALDI 19/B

Numero REA: LT - 198384

Codice fiscale: 02774580597

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-03-2020 - Statuto completo	2
--	---

	gli incombenti di legge e di proporre gli opportuno gravami.	
	Dopo di che, null’altro essendovi da deliberare e nessuno	
	chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.	
	Sono le ore diciotto e minuti dieci (ore 18.10).	
	Richiesto,	
	io notaio ho redatto il presente verbale che è scritto quasi	
	interamente a macchina, sotto la mia direzione, da persona di	
	mia fiducia ed in minima parte scritto a mano da me notaio e	
	da me letto, fatta eccezione per l’allegato, al comparente ed	
	agli intervenuti e da tutti approvato.	
	Il presente verbale occupa nove pagine e parte della decima	
	fin qui di tre fogli e viene sottoscritto alla ore diciotto e	
	minuti dieci (ore 18.10) dal costituito e da me notaio.	
	FIRMATO: FRANCESCO IZZI N.Q.; GIOVANNI BATTISTA VISCOGLIOSI,	
	notaio	
	ALLEGATO "A"	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel Comune di Gaeta (LT) la società co-	
	operativa denominata: "BLU GAETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA-	
	LE".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	

	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a re-	
	sponsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo ammi-	
	nistrativo, uffici operativi, succursali, agenzie e rappresen-	
	tanze anche altrove, sia in Italia che all'estero.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il di-	
	ritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo)	
	La "BLU GAETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" opera per il con-	
	seguimento delle finalità di cui alla legge 8 novembre 1991 n.	
	381 e successive modifiche, art. 1 lett. "b".	
	La Cooperativa non ha scopo di lucro e si propone di perseguir-	
	re l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale e alla crescita culturale dei citta-	
	dini sviluppando fra di essi lo spirito mutualistico e solida-	
	ristico, nonchè all'integrazione sociale e lavorativa delle	
	persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 8 novembre	
	1991 n.381.	
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità prevalente ai sensi dell'articolo	
	2514 c.c. senza fini di speculazione privata ed ha anche per	

scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci e intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci e quindi potrà svolgere la propria attività anche con terzi.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla L. 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Art. 4 (Oggetto sociale)

In quanto cooperativa sociale, la società persegue l'interesse generale della comunità alla promozione e all'integrazione sociale dei cittadini, favorendo in particolare l'autopromozione sociale, la responsabilità civica, la convivenza solidale e la realizzazione del diritto al lavoro per tutti.

Valendosi di proprie risorse o dell'opera dei soci la Società

5 di 40

	lizzare piani di segnalamento e piani urbani del traffico e
	della sosta;
	- progettare, realizzare, installare ed effettuare la manuten-
	zione di elementi per l'arredo urbano;
	- l'assunzione per conto di enti pubblici e privati di servizi
	di qualsivoglia natura tra cui il trasporto di cose e persone
	con qualsiasi mezzo, e in particolare l'attività di facchinag-
	gio, manovalanza in genere anche con l'ausilio di mezzi mecca-
	nici, traslochi e l'autotrasporto di merci per conto terzi e
	il servizio di trasporto alunni e/o persone, nel rispetto del-
	le norme vigenti;
	- servizio di affissione pubblica, servizi connessi all'emana-
	zione, distribuzione e riscossione di bollette luce, acqua,
	gas e tariffa rifiuti e altri tributi locali, multe; servizi
	di distribuzione materiale informativo e pubblicitario.
	- attività di servizi amministrativi in generale ed inserimen-
	to ed elaborazione dati, attività di copisteria e dattilogra-
	fia;
	- attività di custodia e vigilanza di beni mobili ed immobili,
	nel rispetto di tutte le normative vigenti, compresi i servizi
	di portierato nonché di centralino per conto di enti pubblici
	e privati; assistenza specializzata a mostre, musei, manife-
	stazioni culturali, sportive, ricreative compresi servizi di
	accoglienza e guardaroba;
	- servizi di telesoccorso;

eseguire per conto terzi lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in terreni adibiti a verde pubblico e privato, compiere i servizi connessi all'attività medesima e opere di manutenzione minuta in genere;

- installare parchi e giardini e aree verdi in genere, eseguendo anche l'attività di giardinaggio; gestire aree caratterizzate da valenza naturalistica culturale, storica, ambientale e sociale in genere anche in relazione ad attività di tutela del territorio e delle risorse ambientali e turistiche;
- svolgere servizi e opere cimiteriali; effettuare di lavori di disinfezione, diserbo e disinquinamento di aree pubbliche o private; spurgo fognature, pozzi neri, fosse settiche e simili, nonché lavori di manutenzione e pulizia di immobili residenziali, uffici, impianti sportivi e stabilimenti in genere, di arenili e di acque portuali e non;
- progettare, realizzare, installare ed effettuare la manutenzione di opere di carpenteria metallica, di falegnameria e lavori edili in genere a favore di enti pubblici o privati;
- progettare, realizzare, condurre ed effettuare la manutenzione di: impianti elettrici interni ed esterni di alta, media e bassa tensione; impianti di illuminazione elettrica votiva; cabine di trasformazione; quadri di distribuzione; quadri di comando e controllo; impianti di illuminazione pubblica e di aree sportive; impianti telefonici e radiotelefonici; impianti elettronici in genere; antenne e ponti radio; impianti antin-

	endio, antintrusione e di sicurezza; impianti aiutovisivi e
	cabine elettriche di alimentazione e di riserva aeroportuali;
	impianti meccanici, termici, di ventilazione, riscaldamento e
	condizionamento, pneumatici e di sicurezza; impianti di rea-
	lizzazione di linee aeree di contatto per filovie, tramvie e
	ferrovie;
	- la gestione dei servizi portuali e turistici: in particolare
	di approdi ed ormeggi turistici, stabilimenti balneari, spec-
	chi d'acqua, strutture ricettive di qualsiasi specie, campeg-
	gi, impianti sportivi e ricreativi, bar ristoranti e noleggio
	di attrezzature;
	- la gestione di servizi generali di cucina compresi lo spor-
	zionamento e la somministrazione dei pasti, le pulizie di cu-
	cine, mense, attrezzature e stoviglie;
	- l'attività di promozione, informazione ed educazione alla
	sicurezza stradale ed ambientale; la pubblicazione e distribu-
	zione di testi, libri e materiale editoriale inerente la sicu-
	rezza stradale ed ambientale.
	La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa
	all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento
	degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni im-
	prenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per
	la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia diretta-
	mente che indirettamente attinenti al medesimo.
	La Società potrà partecipare ad appalti anche pubblici, gare,

aste, concorsi, licitazioni private e quant'altro indette dall'Amministrazione Statale, anche autonoma, dalle Regioni, Province, Comuni e da qualsiasi Ente Pubblico nonchè da privati.

La società, in relazione a tali attività e quindi con caratteri meramente funzionali e, per ciò, assolutamente non in via prevalente e senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto della legge 197/1991 e dei decreti legislativi 385/1993 e 58/98 e loro successive modifiche e integrazioni, potrà esercitare tutte quelle altre attività immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi; contrarre prestiti e mutui di qualsiasi importo presso Banche, Istituti di credito pubblici e privati, assumere o cedere partecipazioni e/o interessenze in imprese, enti o società sia costituiti che costituendi, sia italiani che esteri, aventi scopo analogo o affine al proprio.

La società, infine, per le attività che rientrano nell'oggetto sociale, potrà chiedere di beneficiare di tutte le agevolazioni finanziarie e fiscali, nonchè di tutte le provvidenze e priorità riservate dalle normative vigenti.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al

	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenen-	
	ti alle seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavo-	
	ro, attitudine e specializzazione possono partecipare diretta-	
	mente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività	
	lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;	
	b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente,	
	esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli ef-	
	fetti della legge 381/91 e che siano in possesso dei requisiti	
	che vengono ritenuti necessari per il raggiungimento degli	
	scopi sociali;	
	Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque co-	
	stituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che eser-	
	citano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a	
	società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrati-	
	vo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorren-	
	za con la Cooperativa.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon fun-	

zionamento della cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2467, comma 2 e 3, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria specia-

le può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei

soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	e con l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul	
	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, mo-	
	tivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione	
	e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di de-	
	cadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del dinie-	
	go, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la qua-	
	le delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle deter-	
	minazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	

	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo am-	
	ministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comu-	
	nicaione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooepe-	
	rativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento

	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-
	chiesti per l'ammissione;
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che i-
	neriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni
	adottate dagli organi sociali;
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali,
	le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la fa-
	coltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un ter-
	mine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
	d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrati-
	vo, non adempia entro trenta giorni, al versamento del valore
	delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla
	Società a qualsiasi titolo;
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo
	amministrativo.
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e
	seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunica-
	zione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei
	soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla	
decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e	
seguenti del presente statuto.	
L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena	
di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo rac-	
comandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunica-	
zione dei provvedimenti stessi.	
Art. 13 (Liquidazione della quota)	
I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
lutate a norma del successivo art. 23, lett. c), la cui liqui-	
dazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel	
quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al	
socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore	
all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.	
Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni	
dall'approvazione del bilancio stesso.	
Art. 14 (Morte del socio)	
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-	

funto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote integralmente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro

di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i tre anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un

anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31.01.92, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di Euro 200,00 (duecento e zero centesimi)

Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di Euro 200,00 (duecento e zero centesimi).

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della loro emissione le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le quote, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,

spettano da uno a cinque voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione delle quote.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del

precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere

ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centotanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il

socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

"Art. 25 (Organi)

Sono organi della Società:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico;

c) l'Organo di Controllo se nominato e il Revisore legale dei Conti.

Art. 26 (Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R. ovvero altro metodo atto comunque a certificare l'avvenuto recapito, inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sov-	
	ventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al pre-	
	cedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferi-	
	menti;	
	3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo e a determi-	
	nare la durata dell'incarico; qualora si opti per la nomina di	
	un consiglio di amministrazione, l'Assemblea ne nominerà il	
	Presidente, il Vice-presidente e gli altri componenti determi-	
	nandone il numero;	
	4) procede alla eventuale nomina dell'Organo di Controllo (in	
	caso di nomina di Collegio Sindacale anche del Presidente del	
	Collegio sindacale) nonché all'eventuale nomina del Revisore	
	legale dei Conti;	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
	ministratori, ai Sindaci ed al Revisore legale dei Conti;	
	6) approva i regolamenti interni;	
	7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostan-	
	ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto	
	costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei so-	
	ci;	
	8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci, nonché del Revisore legale dei Conti;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	

	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli ar-
	gomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua appro-
	vazione.
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente
	punto 8 deve essere redatto da un notaio.
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indi-
	cati all'art. 26.
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-
	meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano
	alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Ammini-
	stratori.
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della ri-
	chiesta.
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti
	dei soci aventi diritto al voto.
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati
	aventi diritto al voto.
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti
	gli oggetti posti all'ordine del giorno.

	Art. 29 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 30 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che	
	non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridi-	
	che potranno avere un massimo di cinque voti.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secon-	
	do comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	
	sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-	
	tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio a-	
	vente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di	
	socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore,	
	Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice	
	civile.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di tre so-	
	ci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-	
	tante in bianco.	

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Amministrazione)

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a nove, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata	
dal Collegio sindacale , se nominato, nei modi previsti	
dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti	
costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.	
In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea	
deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nomina-	
to, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria	
amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale,	
l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono	
tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla	
sostituzione.	
Art. 36 (Compensi agli Amministratori)	
Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Ammini-	
stratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato	
esecutivo, se nominato.	
Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Colle-	
gio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a-	
gli Amministratori investiti di particolari cariche.	
Art. 37 (Rappresentanza)	
L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di ammi-	
nistratore hanno la rappresentanza della Cooperativa di fron-	
te ai terzi e in giudizio.	

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, a soci della Cooperativa, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI: SINDACI E REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'Organo di Controllo o il Revisore legale dei Conti viene nominato nel caso sia obbligatorio per legge o se comunque venga nominato dall'assemblea dei soci. L'Organo di Controllo, se nominato, esercita anche il controllo contabile della società e può essere costituito, ai sensi degli artt. 2477 e 2543 del Codice Civile da un Collegio Sindacale che si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti ovvero da un Sindaco effettivo e da un Sindaco supplente, tutti nominati dall'assemblea dei soci. Il presidente del Collegio Sindacale, in caso di nomina del Collegio Sindacale, è nominato dall'assemblea dei soci. L'Assemblea può alternativamente nominare un revisore legale dei conti. Tutti i nominati restano

in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono tutti rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci e del revisore legale dei conti è determinato dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Tutti i nominati debbono essere revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia."

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 39 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della doman-

da di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 40 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 100.000,00 (centomila e zero centesimi). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Confcooperative. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto ter-

	mine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art.	
	35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario di-	
	sporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del	
	termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al	
	rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissa-	
	no, al momento della costituzione, le regole procedurali cui	
	si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso,	
	devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipa-	
	te dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 41 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-	
	clusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale cau-	
	sa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei	
	suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci pre-	
	sumere il venir meno della sua leale collaborazione all'atti-	
	vità sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 42 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomina-	
	rà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	

Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 28.

Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 46 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

Letto, approvato e sottoscritto.

GAETA, lì 4 marzo 2020 =

FIRMATO: FRANCESCO IZZI N.Q.; GIOVANNI BATTISTA VISCOGLIOSI,
notaio

"Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.20 comma 3 DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese, in termini utili di registrazione"

"Bollo virtuale assolto ai sensi del decreto 22/02/2007 me-